

**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**COPIA DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 30 DEL 04/09/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI".**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quattro** del mese di **settembre**, alle ore **18:30** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta pubblica di prima convocazione; sono presenti i Signori:

<b>N. ORD.</b>	<b>Consiglieri</b>		<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
1	STIMOLO	SOCCORSO	X	
2	CAMPO	MARIA GRAZIA	X	
3	SACCO	GRAZIELLA	X	
4	OIENI	LUCIA FRANCESCA	X	
5	BILLONE	MAURIZIO		X
6	FRANCO	FELICE	X	
7	VIGLIANTI	DINO	X	
8	NICOLOSI	FEDELE ANDREA	X	
9	GIORDANO	ALESSANDRO	X	
10	PATTI	SILVANA	X	
<b>Assegnati n. 10</b>		<b>In carica n. 10</b>	<b>Assenti n. 1</b>	<b>Presenti n. 9</b>

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il dott. Stimolo Soccorso;

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio Giuseppe Nigrone;

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco avv. Giuseppe Nobile e il Vice Sindaco M. Iudicello.

Sono altresì presenti in aula il Responsabile dell'area contabile rag. Franca Rinaldi e il Revisore dei conti dott. Giuseppe Testa.

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 9 consiglieri su 10 consiglieri assegnati ed in carica, e riconosciuto, ai sensi dell'art.27 del vigente Statuto Comunale e dell'art.39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare i convenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.

## **Comune di Castel di Lucio - Deliberazione di C.C. N. 30 del 04/09/2020.**

**Il Presidente** passa ad esaminare il punto 6 all'od.g. e riferisce al Consiglio Comunale che lo schema del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI è stato già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 15/05/2020 e successivamente è stato sottoposto alla Commissione permanente per l'esame dei regolamenti, e menziona le modifiche apportate nei diversi incontri, ringraziando i componenti della commissione per il proficuo lavoro svolto.

**Il Consigliere Sacco** ritiene che il lavoro per la stesura del Regolamento TARI è stato svolto prevalentemente dall'Ufficio Tributi e fa presente che tale Regolamento è improntato sulla concessione della premialità ricevuta al cittadino, che effettua correttamente la raccolta differenziata.

**Il Consigliere Patti**, chiesta ed ottenuta la parola, riferisce che i lavori della Commissione sono iniziati l'8 giugno e dopo essere stati sospesi per un periodo, sono ripresi il 28 agosto.

La stessa precisa che è stata apportata una modifica all'art. 15, di comune accordo tra i due gruppi consiliari. Tutte le proposte apportate dal gruppo di minoranza sono state fundamentalmente rivolte per agevolare le famiglie più bisognose del nostro centro.

Il Consigliere continua l'esposizione, asserendo che è stato svolto un lavoro approfondito da parte della Commissione permanente per l'esame dei regolamenti.

Inoltre, precisa che da informazioni prese direttamente dall'Ufficio Tributi, risulta che vi sono parecchie famiglie di Castel di Lucio che pagano annualmente una cifra che si aggira intorno alle 300,00 Euro per la sola TARI, pertanto secondo il proprio parere, vi è un esborso abbastanza notevole e ritiene che relativamente alla primarietà, la somma che verrà concessa annualmente dalla Regione, dovrà essere interamente utilizzata per ridurre la tariffa ai cittadini.

**Il Consigliere Oieni**, chiesta ed ottenuta la parola, specifica che non esporrà l'iter seguito per l'approvazione del Regolamento in Commissione, ma ritiene che il lavoro dei gruppi presenti in Commissione è stato svolto in sinergia e se ci fosse qualche altra proposta da apportare per ulteriori migliorie da inserire nel Regolamento, se ne potrebbe discutere anche in questa seduta consiliare di stasera considerata la presenza del responsabile dell'Area Contabile e del Revisore dei Conti. Continua il suo intervento, riflettendo che ciò che ha determinato un maggiore confronto all'interno della Commissione, è stato quello di apportare una differenziazione tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Inoltre, il consigliere più volte in Commissione, ha fatto presente che all'interno del proprio gruppo consiliare si era discussa la possibilità di utilizzare le somme della premialità ricevuta annualmente dalla Regione al fine di migliorare i servizi, soprattutto in termini di igiene ambientale.

**Il Consigliere Viglianti**, chiesta ed ottenuta la parola, chiede la motivazione per la quale nel presente anno fino alla data odierna, sono stati inviati ai contribuenti solamente due acconti.

**La rag. F.Rinaldi**, in risposta al consigliere Viglianti, puntualizza che la terza rata sarà inviata ai contribuenti nel mese di dicembre, previa approvazione del Piano Finanziario.

**Il Consigliere Viglianti**, riottenuta la parola, richiede se è possibile prevedere misure di contrasto all'evasione, da inserire all'interno del Regolamento sulla TARI considerato che tale possibilità è stata prevista dal legislatore per le attività commerciali, prevedendo per le stesse addirittura delle sanzioni molto pesanti fino alla chiusura dell'attività stessa.

Continua, il proprio intervento, asserendo di aver consultato l'Ufficio Tributi in merito agli utenti morosi relativamente alla TARI anno 2019, ed è venuto a conoscenza che i morosi sono pari a 116; inoltre confrontando tali dati con quelli degli anni precedenti, si evince un aumento sistematico dei

contribuenti che non pagano la tariffa. A questo punto, il consigliere Viglianti, mette in risalto che il legislatore rivolge maggiore attenzione alla morosità delle attività commerciali rispetto a quella dei privati contribuenti. Pertanto, la preoccupazione del Consigliere Viglianti è quella che nel futuro pervenga una sanatoria che vada a premiare coloro che non hanno pagato il tutto a sfavore dei contribuenti virtuosi.

**Il Consigliere Viglianti** si allontana dall'aula Consiliare, poiché è venuto a conoscenza di una proposta di modifica all'art. 29, riguardante le attività turistiche-ricettive che potrebbe generare in Lui un conflitto di interessi, ed **entra in aula contestualmente il Consigliere Billone alle ore 23,55.**

**Il Sindaco** asserisce che il Piano Finanziario dell'ARO presenta dei costi leggermente più bassi.

**Il Consigliere Sacco** fa presente che se i cittadini non contribuiscono a pagare i tributi dovuti, il Comune non potrà assicurare bene i servizi erogati.

**La Rag. F.Rinaldi** in merito all'attività di riscossione coattiva fa presente che si sta lavorando per affidare tale servizio attraverso una procedura aperta con l'ausilio del CEV (Centrale di Committenza).

**Il Consigliere F.Nicolosi** denota che nei confronti dei debitori viene emesso dall'Ente l'avviso di accertamento con ulteriore aggravio delle sanzioni e ribadisce che l'unico problema per il Comune nel momento in cui non riscuote i tributi, è la carenza di liquidità con il necessario ricorso ad anticipazione di tesoreria. Si trova d'accordo nell'aumentare ogni forma di percentuale di agevolazione a favore delle famiglie più disagiate.

**Il Presidente del Consiglio** ribadisce che il Consiglio Comunale ha seguito sempre il principio di agevolare le famiglie più disagiate.

**Il Consigliere A. Giordano** fa presente che, in questa seduta non si è discusso del Regolamento vero e proprio, ma si è incentrata la discussione sull'evasione dei tributi e pertanto ritiene che il Consiglio non ha trattato per bene l'ordine del giorno.

A questo punto, il Presidente pone ai voti la proposta del Consigliere Patti di rinviare alla Commissione l'argomento in discussione e con n. 3 voti favorevoli (Giordano A., Patti S. e Nicolosi F.) e n. 6 voti contrari (Stimolo S., Campo M.G., Sacco G., Franco F., Oieni L., Billone M.) la proposta di rinvio del consigliere Patti viene rigettata.

**Il Consigliere Patti** propone di modificare la lettera I del Comma 1 dell'art. 29, portando le agevolazioni fino ad un massimo del 50% dell'importo dovuto.

**Il Consigliere Oieni L.** ribadisce che le attività ricettive sono di supporto al benessere sociale della collettività e pertanto meritano di essere agevolate.

Il Presidente pone ai voti la proposta del Consigliere Patti e con n. 3 voti favorevoli (Giordano A., Patti S. e Nicolosi F.) e n. 6 voti contrari (Stimolo S., Campo M.G., Sacco G., Oieni L., Billone M., Franco F.,) la proposta del consigliere Patti viene rigettata.

**Il Consigliere Nicolosi F.** propone, al fine di agevolare il contribuente intenzionato a pagare, che comporta immediata liquidità nelle casse comunali, la modifica dell'art. 37, applicando una riduzione del 30% all'importo di ogni singola rata.

**Il Presidente** pone ai voti la proposta del Consigliere Nicolosi e con n. 3 voti favorevoli (Giordano A., Patti S. e Nicolosi F.) e n. 6 voti contrari (Stimolo S., Campo M.G., Sacco G., Oieni L., Billone M., Franco F.) la proposta del consigliere Nicolosi viene rigettata.

**IL Presidente**, pertanto, sottopone al Consiglio Comunale, la proposta così come risulta agli atti, e con votazione per alzata di mano, la proposta viene approvata con n. 3 voti contrari (Giordano A., Patti S. e Nicolosi F.) e n. 6 voti favorevoli (Stimolo S., Campo M.G., Sacco G., Oieni L., Billone M., Franco F.)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentiti i superiori interventi;

Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dalla relativa documentazione;

Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, espressi dai Responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i verbali della Commissione permanente per l'esame dei Regolamenti:

- n.1 dell'8 Giugno 2020
- n.2 del 23 Giugno 2020
- n.3 del 28 Agosto 2020

Visto il parere reso dal Revisore dei Conti;

### **D E L I B E R A**

- Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di trasmettere, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, la deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- Dare atto che per quanto non espresso nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

**La seduta ha termine alle ore 00,10**

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO - PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da SINDACO


OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI".

  
IL PROPONENTE

Area Contabile

Per quanto concerne la **regolarita' tecnica** si esprime parere **favorevole**

Li 28-08-2020

  
Il Responsabile dell'area contabile  
(Rag. F. Rinaldi)

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la **regolarita' contabile** si esprime parere **favorevole**

Li 28-08-2020

  
Il Responsabile dell'area contabile  
(Rag. F. Rinaldi)

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91,

si attesta la **copertura finanziaria** come segue:

Interventi di bilancio \_\_\_\_\_

Somma disponibile \_\_\_\_\_

Impegnare \_\_\_\_\_

Differenza \_\_\_\_\_

Li 28-08-2020

  
Il responsabile del servizio finanziario  
(Rag. F. Rinaldi)

**OGGETTO: Approvazione “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI”.**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che a decorrere dall'anno 2020, con l'art. 1, comma 738, legge 27/12/2019 n. 160 l'imposta unica comunale - IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative:

- alla TARI (tassa sui rifiuti) per la quale sono fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva della IUC;
- all'IMU (l'imposta municipale propria) disciplinata ex novo dall'art. 1, commi da 739 a 783 della legge 160/2019;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

**VISTO** l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Viste le modifiche normative apportate dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: *"all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e della città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"; b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".*

Vista la legge di conversione del dl rilancio 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15/05/2020, con la quale è stato approvato lo schema di “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI”;

Visto il verbale della Commissione Permanente per l’esame dei regolamenti n. 1 del 08/06/2020, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visto il verbale della Commissione Permanente per l’esame dei regolamenti n. 2 del 23/06/2020, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visto il verbale della Commissione Permanente per l’esame dei regolamenti n. 3 del 28/08/2020, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l’allegato parere del Revisore dei Conti;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

#### PROPONE

- 1) Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Demandare al Consiglio Comunale di apportare le modifiche proposte in sede di Commissione per l’esame dei regolamenti, nelle sedute del 23/06/2020 e 28/08/2020, contrassegnate in rosso rispetto a quanto era stato previsto dalla Giunta Comunale;
- 3) Dare atto che, per mero errore materiale:
  - l’art. 30 del regolamento si trova alla pagina 14 e non alla pagina 15, così come indicato nell’indice dello schema;
  - il comma 6 dell’art. 34 “accertamento”, non ha ragione di esistere in quanto è stato introdotto l’art. 37 ai sensi del comma 796 della Legge 160/2019;
- 4) Di trasmettere, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, la deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 5) dare atto che per quanto non espresso nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

  
IL PROPONENTE

## COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ESAME DEI REGOLAMENTI

### VERBALE N. 1

L'anno 2020 il giorno 8 del mese di giugno alle ore 11,00 si riunisce la Commissione Consiliare Permanente per l'esame dei Regolamenti Comunali, giusta nomina di cui alla delibera consiliare n. 28 del 24/08/2018, per l'esame dei sottoelencati punti all'o.d.g.:

1. Esame schema di "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art.15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Esame schema di Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI.
3. Approvazione "Nuova Carta dei Diritti della Bambina" presentata dal BPW Europa (Business Professional Women) di Bruxelles (Belgio).

Sono presenti:

Il Presidente Dott. Soccorso Stimolo

I Membri effettivi Lucia Francesca Oieni e Silvana Patti.

Funge da segretario l'ins. Lucia Francesca Oieni.

Aprè la seduta il Presidente della Commissione che consegna ai partecipanti uno schema riepilogativo delle somme non riscosse relativamente a TARI e SII a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2019.

Precisa che per quanto riguarda l'IMU l'Ufficio Tributi è stato impossibilitato a preparare uno schema riepilogativo delle somme non riscosse con le risultanze delle somme dovute dai contribuenti relative a utenze domestiche e non domestiche.

Subito dopo si tratta il primo punto all'o.d.g.:

La Commissione, preso in esame lo Schema di Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, tenuto conto che la normativa non prevede la possibilità di applicare tale regolamento alle utenze domestiche, decide di apportare modifiche all'art. 3 del Regolamento approvato

originariamente dalla Giunta Comunale, eliminando la dicitura nella quale si sostiene che le sanzioni previste per le attività commerciali, produttive o libere professioni possono essere applicate anche a tutti i singoli contribuenti.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione, anche su richiesta del membro della Commissione Silvana Patti, la Responsabile dei Tributi Raffaella Rinaldi per un confronto sull'operato dell'Ufficio Tributi concernente l'attività di accertamento e chiede dei chiarimenti sulle modifiche apportate al nuovo schema.

La stessa riferisce che si sono rese necessarie a seguito delle indicazioni della nuova Società ARERA.

Si apre un articolato dibattito circa le modalità da poter mettere in atto per contrastare il fenomeno dell'evasione.

Chiede la parola il membro della Commissione Lucia Francesca Oieni, la quale fa presente che la Legge di Bilancio 2020, richiamando la Legge n. 160/2019, prevede un iter che riduce i tempi di riscossione a favore degli enti locali che possono riscuotere direttamente i loro crediti subito dopo l'accertamento esecutivo e chiede alla Responsabile dei Tributi notizie in merito agli accertamenti.

Propone, sempre nell'ottica di tale Legge, di sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione l'opportunità di individuare e formare personale interno che potrà essere adibito all'esercizio coattivo della riscossione.

Prende la parola il membro della Commissione Silvana Patti, la quale, non avendo ottenuto alcun dato relativo all'I.M.U., si riserva di confrontarsi con il proprio Gruppo Consiliare prima della prosecuzione dei lavori in Commissione e chiede che la trattazione del presente punto all'o.d.g. venga rinviata alla prossima seduta.

Il Presidente, dopo aver fatto una sintesi dell'argomento trattato, aggiorna la presente Responsabile dei Tributi circa le modifiche da apportare al documento e rinvia la trattazione dell'argomento.

Si passa alla trattazione e secondo punto all'o.d.g.:

Il Presidente introduce l'argomento e subito dopo prende la parola il membro della Commissione Silvana Patti, la quale chiede di avere dei chiarimenti sulle scelte dell'Amministrazione Comunale circa la ripartizione della premialità ottenuta come Comune virtuoso, sia in termini di riduzione sulla successiva applicazione dell'imposta, sia sulle possibili agevolazioni. La stessa ritiene che qualora la percentuale di differenziata facesse accedere il Comune a qualsiasi forma di

premieria, la somma spettante dovr  essere interamente utilizzata per ridurre la tassa( TARI) ai cittadini.

Interviene il membro della Commissione Lucia Francesca Oieni e fa presente che all'interno del proprio Gruppo si era discussa la possibilit  di impiegare le somme della premieria per il miglioramento dei servizi, soprattutto in termini di igiene ambientale.

Anche il Presidente ritiene opportuno, prima di continuare i lavori, che vi sia un sereno confronto all'interno di ciascun Gruppo Consiliare e rinvia l'argomento alla prossima seduta.

Si passa infine al terzo punto all'o.d.g.:


Il Presidente legge "La Nuova Carta dei Diritti della Bambina", soffermandosi sulla sua valenza e sul profondo significato che pu  assumere l'approvazione di un simile importante documento di cui tutti ne dovremmo condividere lo spirito e le finalit .

I membri della Commissione si rispecchiano nelle parole proferite dal Presidente, e unanimemente e con sincero coinvolgimento ne approvano l'intero contenuto.

La seduta   sciolta alle ore 12,30.

Castel di Lucio, 08/06/2020

I membri della Commissione





Il Presidente

Dott. Stimolo Soccorso



## COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ESAME DEI REGOLAMENTI

### VERBALE N. 2

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di giugno alle ore 11,00 si riunisce la Commissione Consiliare Permanente per l'esame dei Regolamenti Comunali, giusta nomina di cui alla delibera consiliare n. 28 del 24/08/2018, per l'esame dei sottoelencati punti all'o.d.g.:

1. Esame schema di "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art.15 TER del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n.58.
2. Esame schema di "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI".
3. Esame di Regolamento "Adotta un'aiuola".
4. Esame di Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico a mezzo Scuolabus.

Sono presenti:

Il Presidente Dott. Soccorso Stimolo

I componenti:

Lucia Francesca Oieni,

Alessandro Giordano in sostituzione della sig.ra Silvana Patti.

Funge da segretario l'Ins. Lucia Francesca Oieni.

Aprire la seduta il Presidente della Commissione il quale, dopo aver dato i suoi saluti ai presenti, apre il dibattito relativamente al primo punto all'o.d.g..

Il Presidente fa una sintesi circa la conduzione dei lavori ad oggi e illustra la situazione facendo presente che particolarmente preoccupante risulta essere l'evasione relativa alla TARI.

Il Presidente suggerisce di lavorare sul Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI e propone di portarlo successivamente all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione, tuttavia ritiene di non renderlo esecutivo nell'imminente, tenuto conto dei danni economici causati dall'emergenza Coronavirus.

Prende la parola il Membro della Commissione Alessandro Giordano, il quale ribadisce ancora una volta l'importanza di porre in essere procedimenti adeguati per contrastare l'evasione fiscale, in modo tale che sia chiaro a tutta la Cittadinanza che è giusto pagare tutti per pagare meno.

A tal proposito anche gli altri Membri della Commissione esprimono i propri punti di vista e suggeriscono procedimenti da adottare per contrastare l'evasione.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

La proposta trova la piena accoglienza degli altri Componenti la Commissione.

Si apre il dibattito circa la modalità di utilizzo della somma spettante ai Comuni virtuosi per la raccolta differenziata.

Dopo ampio dibattito, in cui tutti i componenti hanno espresso il proprio punto di vista, si è concordato di modificare l'articolo 15 comma 4 così come di seguito indicato:

⊗ Qualora la percentuale di raccolta differenziata facesse accedere il Comune a qualsiasi forma di premialità, la somma spettante potrà essere interamente utilizzata per ridurre la tassa ai cittadini e/o utilizzata per migliorare i servizi relativi al settore igienico-ambientale.

In sede di dibattito, il Componente Giordano avanza altre proposte relative all'articolo 24 "Riduzioni per le utenze domestiche":

ridurre del 50 % quanto previsto al comma h.

ridurre del 30 % quanto previsto al comma k.

Non sono stati trattati gli altri punti previsti all'o.d.g..

La seduta è sciolta alle ore 13,00.

I Membri della Commissione

Lucia Francesca D'Alagni  
Antonio Spadaro

Il Presidente della Commissione

Antonio Spadaro

## COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ESAME DEI REGOLAMENTI

### VERBALE N. 3

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di agosto alle ore 10,30 si riunisce la Commissione Consiliare Permanente per la trattazione del seguente punto all'o.d.g.:

1. Esame schema di "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI".

Sono presenti il Presidente Dott. Soccorso Stimolo,

I componenti: Ins. Lucia Francesca Oieni e la sig.ra Silvana Patti.

Funge da segretario l'Ins. Lucia Francesca Oieni.

Aprè la seduta il Presidente della Commissione il quale, dopo aver rivolto il suo saluto ai presenti, dà breve lettura delle lettere "h" e "k" dell'articolo 24 per i quali il Gruppo di minoranza aveva avanzato proposte di modifiche così come di seguito indicato:

- 1- ridurre la tariffa del 50% anziché del 30% alle unità immobiliari tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato discontinuo da persone che non risiedono nel Comune per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare a condizione che non siano locate;
- 2- ridurre la tariffa relativa della parte variabile del 30% anziché del 50% alle utenze non domestiche, ovvero ai magazzini senza vendita diretta e autorimesse utilizzate per il deposito mezzi.

La proposta di modifica non viene condivisa dai presenti in quanto una riduzione delle tasse a favore di alcune categorie andrebbe a gravare su tutti gli altri cittadini.

Successivamente prende la parola la consigliera Silvana Patti, la quale fa presente che nella seduta precedente il consigliere Alessandro Giordano aveva chiesto i dati dei versamenti TARI relativi alle attività turistico-ricettive di cui all'art. 29 comma 1.

Ricevuti i dati dall'Ufficio Ragioneria, la consigliera Patti si riserva di leggerli in seno al suo Gruppo con il quale vuole confrontarsi ed eventualmente proporre le modifiche ritenute opportune in sede di Consiglio Comunale.

In prosieguo il Presidente, su indicazione dell'Ufficio Tributi, propone di sostituire l'oggetto dell'attuale art. 37 con il nuovo oggetto "Rateizzazione somme dovute", di seguito descritto, che prevede di concedere, su richiesta dei contribuenti che

versano in situazioni di temporanee difficoltà economiche, la rateazione del pagamento delle somme dovute, così come già previsto dal Regolamento IMU.

Naturalmente l'attuale articolo n. 37 e quelli successivi seguiranno un naturale slittamento numerico cronologico.

**Art. n. 37:**

1. Il Comune o il soggetto affidatario, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea difficoltà economica, la rateazione del pagamento delle somme dovute, fino ad un massimo di 72 rate mensili, alle condizioni e nei limiti seguenti, ai sensi del comma 796 della Legge 160/2019:

a) fino a euro 100,00, nessuna rateazione;

b) da euro 100,01 a 500,00, fino a 5 rate mensili, con importo minimo di euro 100,00;

c) da euro 500,01 a 3.000,00, da 5 a 20 rate mensili, con importo minimo di euro 150,00;

d) da euro 3000,01 a 6.000,00, da 13 a 40 rate mensili, con importo minimo di euro 150,00;

e) da euro 6.000,01 a 20.000,00, da 25 a 36 rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00, da 48 a 72 rate mensili.

2. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

La seduta è tolta alle ore 12,30.

I Membri della Commissione

*Lucia Francesca Di Iorio*

*Stefano Ricci*

Il Presidente della Commissione

*[Signature]*

02 SET 2020

5686



## COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

-----8888-----

Verbale n. 20 del 2 settembre 2020

**OGGETTO:** *Approvazione "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI".*

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre, il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 2 del 17.01.2020,

### Il Revisore Unico

**Premesso** che la Legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tariffa rifiuti (TARI);

**Considerato** che è opportuno approvare un nuovo regolamento comunale che disciplini la TARI, per tenere conto delle novità introdotte;

**Considerato** che l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 "Rilancio" ha allineato i termini per l'approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei regolamenti in materia di IMU e TARI al termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2020, prorogato al 30.09.2020.

**Vista** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto "*Approvazione "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI"*" e della deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15.05.2020, con la quale è stato approvato il nuovo schema di "*Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI"*";

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

**Visto** l'art. 52, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in particolare gli articoli 3 comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 (regolamenti) e 239 (competenze dell'organo di revisione).;

### Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Revisore

per quanto di propria competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Copia del presente verbale sarà allegata alla proposta di deliberazione.

Il Revisore Unico  
*(Dott. Giuseppe Testa)*  
Giuseppe Testa  
Revisore Unico dei conti  
Città Metropolitana di Messina



**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO**  
**Citta' Metropolitana di Messina**  
*Borgo Autentico d'Italia*



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

Art. 1 - Presupposto del tributo	Pag. 3
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 3
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 4
Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	Pag. 4
Art. 5 - Soggetto attivo	Pag. 5
Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo	Pag. 5
Art. 7 - Soggetti passivi	Pag. 5
Art. 8 - Esclusione dal tributo	Pag. 6
Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	Pag. 6
Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	Pag. 7
Art. 11 - Riduzione per produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo	Pag. 8
Art. 12 - Superficie degli immobili	Pag. 8
Art. 13 - Costo di gestione	Pag. 9
Art. 14 - Determinazione della tariffa	Pag. 9
Art. 15 - Articolazione della tariffa	Pag. 9
Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo	Pag. 10
Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 10
Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche	Pag. 10
Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 11
Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 11
Art. 21 - Scuole statali	Pag. 12
Art. 22 - Tributo giornaliero	Pag. 12
Art. 23 - Tributo provinciale	Pag. 12
Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche	Pag. 12
Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Pag. 13
Art. 26 - Riduzione per il compostaggio	Pag. 13
Art. 27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	Pag. 13
Art. 28 - Bonus TARI	Pag. 13
Art. 29 - Agevolazioni	Pag. 14
Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	Pag. 14
Art. 31 - Obbligo di dichiarazione	Pag. 15
Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	Pag. 15
Art. 33 - Funzionario responsabile	Pag. 16
Art. 34 - Accertamento	Pag. 16
Art. 35 - Sanzioni e interessi	Pag. 17
Art. 36 - Riscossione	Pag. 17
Art. 37 - Rateizzazione somme dovute	Pag. 18
Art. 38 - Rimborsi	Pag. 18
Art. 39 - Somme di modesto ammontare	Pag. 18
Art. 40 - Disposizioni finali	Pag. 18
<b>Allegati</b>	
All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	
All. B: Categorie di utenze non domestiche sotto i 5000 abitanti	
All. C: Classificazione delle attività economiche sotto i 5000 abitanti	

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

### Art. 1 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. La TARI, è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come previsto dall'art.1 commi 641 e ss. della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e quanto disposto nella deliberazione ARERA n. 443/2019.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e. i rifiuti da attività commerciali;
  - f. i rifiuti da attività di servizio;
  - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### Art. 3

#### RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

### Art. 4

#### SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d. i rifiuti radioattivi;
  - e. i materiali esplosivi in disuso;
  - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
  - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

**Art. 5**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

**Art. 6**  
**PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. **Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si intendono per:**
  - **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiusa da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
  - **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. **Sono escluse dal tributo:**
  - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti e assimilati, non comporta esonero o riduzione del tributo.

**Art. 7**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano la superficie.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i

servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### Art. 8

#### ESCLUSIONE DAL TRIBUTATO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a. le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Non sono altresì soggetti al tributo i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dalla Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto che sono soggette a tassa.

#### Art. 9

#### ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

## Art. 10

**ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 45, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizioni che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
  - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RIDUZIONE DEL</b>
UFFICI E STUDI PROFESSIONALI	10%
MACELLERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	40%
GOMMISTI	40%
ATTIVITA' INDUSTRIALE CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	40%
ATTIVITA' DI MARMISTA E LAVORAZIONE SIMILARI (SOLO AREA COPERTA DI LAVORAZIONE)	25%
ATTIVITA' DI IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	30%
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%
ATTIVITA' DI RISTORAZIONE	20%
MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA E AUTORIMESSE	50%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei rifiuti);
- b. comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulari e fatture).

#### Art. 11

### RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscono al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
  - d. 20%, nel caso di recupero fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - e. 40%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - f. 60%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - g. 80%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui tale recupero è stato effettuato. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare.

#### Art. 12

### SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie dei locali tassabili può essere anche desunta dalla planimetria catastale sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, completa dei dati delle superfici dei singoli locali, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,50.
6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **Art. 13 COSTO DI GESTIONE**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, approvati dall'autorità/organo competente, come specificato dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione o entro i termini stabiliti dalla Legge.

### **Art. 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e sulla base di quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019.
3. Le tariffe sono determinata sulla base del Piano Finanziario ed approvate dall'autorità/organo competente, come specificato dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione o entro i termini stabiliti dalla Legge.
4. Le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### **Art. 15 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. L'aumento della raccolta differenziata, incidendo sul costo di smaltimento finale dei rifiuti raccolti, determina un abbattimento delle tariffe delle utenze. Qualora la percentuale di raccolta differenziata facesse accedere il Comune a qualsiasi forma di premialità, la somma spettante potrà essere interamente utilizzata per ridurre la tassa ai cittadini e/o utilizzata per migliorare i servizi relativi al settore igienico-ambientale.

**Art. 16****PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 17****TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**Art. 18****OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche, civili abitazioni e relative pertinenze (soffitte, cantine, garage ecc. desunte dalla dichiarazione IMU, anche se prive di utenze) condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia. L'obbligo della dichiarazione di variazione in relazione al numero degli occupanti, non ricorre per le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36 comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. I relativi conguagli saranno computati nella prima richiesta di pagamento utile all'avvenuta variazione del nucleo familiare

#### Art. 19

#### TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. **La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. **La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### Art. 20

#### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

**Art. 21**  
**SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

**Art. 22**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

**Art. 23**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Ente competente sull'importo del tributo comunale.

**Art. 24**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - h. unità immobiliari tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato discontinuo, da persone che non risiedono nel comune, per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare a condizione che non siano locate: riduzione del 30%;
  - i. unità immobiliari occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero a condizione che non siano locate: riduzione del 66,67%;
  - j. abitazioni diverse dalla principale, le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi di deposito, purché non costituenti pertinenze dell'abitazione principale, tenuta a disposizione dei residenti nel comune a condizione che non siano locate: riduzione del 30%.

- k. utenze non domestiche ovvero magazzini senza vendita diretta e autorimesse utilizzate per il deposito mezzi, riduzione del 50% della parte variabile, in quanto sussiste una minore capacità di produzione di rifiuti.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### Art. 25

#### RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa per le utenze non domestiche, si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Per l'applicazione delle suddette riduzioni si applicano le stesse condizioni prescritte dai commi 2° e 3° dell'articolo 24.

#### Art. 26

#### RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO

1. È assicurata una riduzione del 50% della quota variabile del tributo alle utenze, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata ai Regolamenti Comunali per la pratica del compostaggio domestico, locale (compostaggio di prossimità) e di comunità, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2018.

#### Art. 27

#### RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. **Il tributo è ridotto**, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, purché di fatto non servita dalla raccolta.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32.

#### Art. 28

#### BONUS TARI

1. Con Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019, è stato disposto che: art. 57 bis comma 2 "Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

#### **Art. 29 AGEVOLAZIONI**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. Unità immobiliare abitata da famiglie, con ISEE fino a € 8.265,00, riduzione del 30%;
  - b. Unità immobiliare abitata da famiglie con più di tre figli, con ISEE fino a € 20.000,00, riduzione del 30%;
  - c. Famiglie con portatori di handicap riconosciuto dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3, con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 9.000,00, riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
  - d. Unità immobiliari adibite ad uso di attività commerciali, artigianali: riduzione del 50%.
  - e. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 150 mq i cui occupanti non siano superiori a 1 unità: riduzione del 30%;
  - f. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 250 mq i cui occupanti non siano superiori a 2 unità: riduzione del 30%;
  - g. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 350 mq i cui occupanti non siano superiori a 3 unità: riduzione del 30%;
  - h. Unità immobiliari adibite a studi professionali: riduzione del 25%;
  - i. Per le unità immobiliari adibite ad uso di attività turistico-ricettive e attività di ristorazione il tributo verrà calcolato o sui giorni indicati nella richiesta di autorizzazione all'apertura o, sul numero dei giorni effettivi di apertura che verrà comunicata entro il 31 gennaio dell'anno di imposta successivo, con un minimo di novanta giorni per anno solare.
2. Le agevolazioni saranno concesse ai contribuenti in regola con i pagamenti TARI relativi agli anni precedenti.
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono alternative non cumulabili tra loro, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e saranno concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni gli aventi diritto devono presentare presso il protocollo generale di questo Comune specifica richiesta, corredata da documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, entro il termine indicato annualmente in apposito avviso pubblico predisposto dall'Area Economico-finanziaria.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo, comma 1 lettera a) e b), sono usufruibili in alternativa al Bonus TARI di all'art. 28.
6. Qualora le risorse disponibili in bilancio non saranno sufficienti a garantire tutti gli aventi diritto la prevista riduzione, l'agevolazione verrà garantita in misura ridotta a tutti gli aventi diritto con la medesima riduzione percentuale sino ad esaurimento delle risorse.
7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 24.

#### **Art. 30 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. Qualora, ai fini TARI, si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni e le agevolazioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

**Art. 31****OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni ed esenzioni;
  - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni ed esenzioni.
2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti, sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**Art. 32****CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 90 giorni successivi alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del/dei proprietario/i dello stesso;
  - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a. i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - b. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

- c. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - d. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso:
    - a. attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
    - b. in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.
  6. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), fa fede la data di invio.
  7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### Art. 33

#### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### Art. 34

#### ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

**Art. 35****SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 34, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Si applica il ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
9. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 36****RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la TARI e per il tributo provinciale (TEFA).
3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il versamento, a partire dall'anno 2021, dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze di pagamento:
  - 16 aprile (o giorno successivo utile se festivo)
  - 16 luglio (o giorno successivo utile se festivo)
  - 16 ottobre (o giorno successivo utile se festivo)
4. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro la scadenza della prima rata dell'anno successivo la liquidazione degli acconti è effettuata, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
6. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1

commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell' "Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

7. Su richiesta documentata potranno essere concesse rateizzazioni o dilazioni dei pagamenti.
8. Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate, sia in diminuzione che in aumento, sugli importi dovuti nell'anno successivo.

#### **Art. 37**

#### **RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE**

1. Il Comune o il soggetto affidatario, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea difficoltà economica, la rateazione del pagamento delle somme dovute, fino ad un massimo di 72 rate mensili, alle condizioni e nei limiti seguenti, ai sensi del comma 796 della Legge 160/2019:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da 100,00 a 500,00 € fino a 5 rate mensili, con importo minimo di € 100,00 al mese;
  - c) da 500,01 a 3.000,00 € da cinque a 20 rate mensili, con importo minimo di € 150,00;
  - d) da 3.000,01 a 6.000,00 € da 13 a 40 rate mensili, con importo minimo di € 150,00;
  - e) da 6.000,01 a 20.000,00 € da 25 a 36 rate mensili
  - f) oltre i 20.000,00 da 48 a 72 rate mensili
2. In caso di mancato pagamento, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

#### **Art. 38**

#### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 39**

#### **SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

#### **Art. 40**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento IUC - componente TARI del Comune di Castel di Lucio.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

**ALLEGATO A**

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;

- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

**ALLEGATO B**

Categorie di utenze non domestiche.

<b>Comuni fino a 5.000 abitanti</b>
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche ed istituti di credito - studi professionali (art. 58/quinquies D.L. 124/2019)
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Magazzini senza vendita diretta e autorimesse

**ALLEGATO C****Classificazione delle attività economiche****Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali  
Associazioni o istituzioni politiche  
Associazioni o istituzioni culturali  
Associazioni o istituzioni sindacali  
Associazioni o istituzioni previdenziali  
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro  
Associazioni o istituzioni benefiche  
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche  
Associazioni o istituzioni religiose  
Scuole da ballo  
Sale da gioco  
Sale da ballo e da divertimento  
Musei e gallerie pubbliche e private  
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado  
Scuole parificate di ogni ordine e grado  
Scuole private di ogni ordine e grado  
Scuole del preobbligo pubbliche  
Scuole del preobbligo private  
Aree scoperte in uso  
Locali dove si svolgono attività educative  
Centri di istruzione e formazione lavoro

**Classe 2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

Campi da calcio  
Campi da tennis  
Piscine  
Bocciodromi e simili  
Palestre ginnico sportive  
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva  
Distributori carburanti  
Aree scoperte distributori carburante  
Campeggi

**Classe 3- Stabilimenti balneari**

Stabilimenti balneari

**Classe 4 - Esposizioni, autosaloni**

Saloni esposizione in genere  
Gallerie d'asta

**Classe 5 - Alberghi con ristorante**

Agriturismi

**Classe 6 - Alberghi senza ristorante**

Ostelli per la gioventù  
Foresterie  
Alberghi diurni e simili  
Alberghi  
Locande

Pensioni  
Affittacamere e alloggi  
Residences  
Case albergo  
Aree scoperte in uso

**Classe 7 - Case di cura e riposo**

Soggiorni anziani  
Case di cura e riposo  
Case per ferie  
Colonie  
Caserme e carceri  
Collegi ed istituti privati di educazione  
Collettività e convivenze in genere  
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

**Classe 8 - Uffici, agenzie**

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli  
Uffici assicurativi  
Uffici in genere  
Autoscuole  
Laboratori di analisi  
Agenzie di viaggio  
Ricevitorie lotto totip totocalcio  
Internet point  
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi  
Emittenti radio tv pubbliche e private

**Classe 9 - Banche ed istituti di credito - studi professionali**

Istituti bancari di credito  
Istituti assicurativi pubblici  
Istituti assicurativi privati  
Istituti finanziari pubblici  
Istituti finanziari privati  
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli  
Studi legali  
Studi tecnici  
Studi ragioneria  
Studi sanitari  
Studi privati  
Uffici assicurativi  
Uffici in genere  
Autoscuole  
Laboratori di analisi  
Agenzie di viaggio  
Ricevitorie lotto totip totocalcio  
Internet point  
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi  
Emittenti radio tv pubbliche e private

**Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

Librerie  
Cartolerie

Bazar  
Abbigliamento  
Pelletterie  
Pelliccerie  
Elettrodomestici  
Materiale elettrico  
Apparecchi radio tv  
Articoli casalinghi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Articoli sportivi  
Calzature  
Sementi e prodotti agricoli e da giardino  
Mobili  
Materiale idraulico  
Materiale riscaldamento  
Prodotti di profumeria e cosmesi  
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita  
Aree scoperte in uso  
Negozi di mobili e macchine per uffici  
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti  
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

**Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

Edicole giornali  
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari  
Tabaccherie  
Farmacie  
Erboristerie  
Articoli sanitari  
Articoli di odontotecnica  
Negozi vendita giornali  
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

**Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

Elettricista  
Negozi pulitura a secco  
Laboratori e botteghe artigiane  
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi  
Falegnamerie  
Legatorie  
Aree scoperte in uso

**Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto Autofficine**

Carrozzerie  
Elettrauto  
Officine in genere  
Aree scoperte in uso

**Classe 14 - Attività industriali con capannoni di produzione**

Stabilimenti industriali

**Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici**

Attività artigianali di produzione beni specifici

**Classe 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavole calde

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

**Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria**

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie

Pasticcerie

**Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

**Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste**

**Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

**Classe 21- Discoteche, night club**

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

**Classe 22**

Magazzini senza vendita diretta e autorimesse

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente  
F.to S.Stimolo

Il Consigliere Anziano  
F.to Campo M.Grazia

Il Segretario Comunale  
F.to A.G. Nigrone

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 11-09-2020

Li 10-09-2020

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo, come chiarito con circolare dell'Ass.to Reg.le E.L.L. 24/03/2003, pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 10-09-2020

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12. comma 2. della L.R. 3/12/1991 n. 44
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 12. comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone

---

### ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale e all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_ del reg. delle pubblicazioni.

Li \_\_\_\_\_

Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del Responsabile della pubblicazione albo on line.

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone